

**GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA****Ricorsi collettivi ed indennità per servizi esterni degli agenti di P.S.**

**CONSIGLIO DI STATO SEZ. III - sentenza 8 luglio 2014, n. 3471** - Pres. Lignani, Est. Stelo - Ministero dell'Interno (Avv. Stato Frigida) c. Bentivoglio ed altri (Avv.ti Romo, Trono, D'Ettorre e Cerio) - (riforma T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, n. 6082 del 2007) - (sui presupposti necessari per ritenere ammissibile un ricorso collettivo e per riconoscere in favore degli agenti di Polizia dello Stato la liquidazione dell'indennità per servizi esterni ex art. 12 D.P.R. n. 147/1990).

**1. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Ricorso collettivo - Mancata indicazione, almeno nei tratti essenziali, dei fatti e dei mezzi di prova che connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente - Inammissibilità del ricorso collettivo - Va dichiarata.**

**2. Pubblico impiego - Agenti di P.S. - Istanza di liquidazione dell'indennità per servizi esterni - Ex art. 12 D.P.R. n. 147/1990 - Ove i servizi fatti valere a tal fine non siano contemplati esplicitamente nell'ambito dei protocolli di intesa e delle "circolari" del Ministero - Non può essere accolta.**

**1. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni legittimanti e d'interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto tale situazione impedisce sia all'Amministrazione emanante sia al giudice di controllare il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l'omogeneità e non confliggenza degli interessi dei singoli (1). Ne consegue, anche in un'ottica non improntata a formalismo, che la mancata indicazione, almeno nei tratti essenziali, dei fatti e dei mezzi di prova (cfr. articoli 6 del R.D. n. 642 del 1907 e ora 40 c.p.a.) che connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente, preclude al giudice amministrativo di entrare nel merito della pretesa e quindi anche di esperire l'eventuale attività istruttoria necessaria per valutarne la fondatezza (2).**

**2. Non può essere accolta la richiesta, avanzata da appartenenti alla Polizia di Stato, di liquidazione dell'indennità per servizi esterni a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 12 D.P.R. n. 147/1990, e successive modificazioni, ove i servizi fatti valere a tal fine non siano contemplati esplicitamente nell'ambito dei protocolli di intesa e delle "circolari" del Ministero dell'Interno che elencano i servizi per l'appunto caratterizzati dalle modalità suindicate. Tali protocolli e circolari non possono infatti avere valore solo esemplificativo e chiarificatore, per i riflessi finanziari connessi all'individuazione dei servizi in questione; va peraltro considerata l'esplicita previsione degli stessi quali servizi esterni solo a decorrere dal 1° giugno 1999, per effetto dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 254 del 1999 (nella specie, peraltro, il periodo controverso era, comunque, anteriore all'entrata in vigore del decreto ora citato e per di più solo con il D.P.R. n. 164/2002 è stata prevista la remunerabilità dei servizi di durata minore, ma non inferiori alle tre ore).**

-----  
(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2004, n. 196; v. anche Sez. IV, n. 2241/2005 e Sez. III, n. 3276/2011 e nn. 409 e 2649/2013.

(2) In applicazione del principio nella specie è stata riformata la sentenza di primo grado che aveva ritenuto ammissibile e fondato un ricorso collettivo proposto da diversi appartenenti alla Polizia di Stato che avevano chiesto la liquidazione dell'indennità per servizi esterni a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 12 D.P.R. n. 147 del 1990, e successive modificazioni, limitandosi sostanzialmente a dedurre a sostegno della loro pretesa di essere assegnati a vari uffici e reparti di rispettiva appartenenza, ma senza

specificare, con riferimenti puntuali e personalizzati in relazione ai diversi servizi, a quale anno risaliva detta assegnazione, a quale tipologia di servizi esterni essi siano stati nel tempo addetti, in base a quali ordini formali e con quale periodicità, non rilevando sul piano formale le indicazioni in tal senso fornite in generale nella memoria depositata in giudizio, non suffragate da atti formali dell'Amministrazione.

Infatti - secondo la sentenza in rassegna - chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto deve indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere causa petendi e petitum, demandando al giudice poi di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti e se questi in effetti integrano la fattispecie, per cui la loro mancanza fa venir meno un requisito legale della domanda, impedendo così l'esame di merito del ricorso collettivo.

-----  
Estremi di pubblicazione: [http://www.lexitalia.it/p/14/cds\\_2014-07-08-2.htm](http://www.lexitalia.it/p/14/cds_2014-07-08-2.htm)

Legislazione: [TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104 \(in G.U. n. 156 del 7 luglio 2010 - Suppl. Ord. n. 148 - in vigore dal 16 settembre 2010\) - Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, con le modifiche introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2011, n. 195 \(in G.U. n. 273 del 23 novembre 2011; in vigore dal 9 dicembre 2011\), nonché, da ultimo, dal DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2012, n. 160 \(in G.U. n. 218 del 18 settembre 2012; in vigore dal 3 ottobre 2012\).](#)

[TESTO AGGIORNATO](#)



\* Inizio pagina